DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l'influenza aviaria in Italia

[notificata con il numero C(2002) 2546]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ([4]), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 2001/847/CE ([6]), la Commissione ha approvato il programma di vaccinazione presentato dall'Italia.

(2) La stretta sorveglianza a cui sono state sottoposte le partite di volatili non ha rilevato la presenza di virus dopo l'ultimo caso di influenza aviaria a bassa patogenicità registrato nel marzo 2001.

(3) Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli Stati membri che le vaccinazioni sono cessate il 16 maggio 2002.

(4) In seguito all'abbandono della vaccinazione occorre modificare le misure restrittive per i volatili vivi vaccinati e le uova da cova e levare le misure restrittive per le uova da mensa e le carni di pollame provenienti da volatili vaccinati.

(5) Tuttavia, occorre proseguire la sorveglianza dei volatili vaccinati e dell'uso della prova sierologica (test IFA) approvati con la decisione 2001/847/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi vaccinati contro l'influenza aviaria, di uova da cova, pulcini di un giorno e altra progenie di tali volatili.

2. I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2002/552/CE».

Articolo 2

Nella regione descritta nell'allegato I le partite di volatili vaccinati sono sottoposte a sorveglianza secondo quanto prescritto nell'allegato II. La sorveglianza prosegue per sei mesi dopo la data di cessazione della vaccinazione contro l'influenza aviaria.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2002 l'Italia presenta una relazione finale sui risultati della campagna di vaccinazione e del programma di sorveglianza.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([4]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.
([5]) GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.
([6]) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 61.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Zona nella quale deve essere praticata la vaccinazione

I seguenti comuni della provincia di Verona, nella regione Veneto:

Roverchiara	
Angiari	
Isola Rizza	
S. Pietro di Morubio	
Oppeano	
Palù	
Ronco all'Adige	
Albaredo d'Adige	
Bonavigo	
Cerea	
Bovolone	
Concamarise	
Salizzole	
Isola della Scala	
Nogara	
S. Giovanni Lupatoto	zona a sud dell'autostrada A4
Verona	zona a sud dell'autostrada A4 e ad est del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto zona a sud dell'autostrada A4 e ad ovest del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto
S. Martino Buon Albergo	zona a sud dell'autostrada A4
Lavagno	zona a sud dell'autostrada A4
Colognola ai Colli	zona a sud dell'autostrada A4
San Bonifacio	zona a sud dell'autostrada A4
Caldiero	
Buttapietra	
Zevio	
Belfiore	
Arcole	
Zimella	
Veronella	
Cologna Veneta	
Pressana	
Roveredo di Guà	
Minerbe	
Gazzo Veronese	
Sanguinetto	
Casaleone	
Legnago	
Boschi Sant'Anna	
Erbè	
Sorgà	
Castel d'Azzano	
Vigasio	
Trevenzuolo	

ALLEGATO II

Piano di sorveglianza dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nella zona di vaccinazione della regione Veneto

In tutte le aziende che detengono volatili vaccinati, il veterinario ufficiale deve prelevare dieci campioni, almeno ogni 45 giorni, da volatili di controllo non vaccinati per un'indagine sierologica.

I campioni devono essere sottoposti al test di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per la ricerca di anticorpi H 7. A complemento di questa prova può essere eseguita anche la prova di immunofluorescenza indiretta (IFA).

Tutti i campioni devono essere presentati per l'analisi al Laboratorio nazionale dell'influenza aviaria.

In caso di risultanze sieropositive occorre sacrificare almeno dieci volatili di controllo, in condizioni adeguate, e procedere ad un esame virologico conformemente all'allegato III della direttiva 92/40/CEE.